COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N.**6** Reg. Delib.*

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

*L'anno **duemilaventidue** addi **cinque** del mese di **aprile** alle ore **21.15** nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

*Risultano Presenti:*

| | |
|---|---|
| • **DI GIOVANNI FRANCESCO** - PRESIDENTE | Presente |
| • **POGGI MARCO** - SINDACO | Presente |
| • **FERRARI ROMANO** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **ZELASCHI ALICE** - CONSIGLIERE | Assente |
| • **BEVILACQUA ELISABETTA** - CONSIGLIERE | Assente |
| • **LARGAIOLLI MARCO** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **DI CACCAMO RENATA** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **ALBERICI STEFANO** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **DISPERATI LAURA** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **SCHIAVI LUCA** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **MONASTERO GIAMPAOLO** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **RANDI ELISA** - CONSIGLIERE | Presente |
| • **ROSSI ANGELO** - CONSIGLIERE | Presente |

*Totale presenti n. 11 – Totale assenti n. 2*

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO**.*

*Il* **FRANCESCO DI GIOVANNI** *nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

**PREMESSO CHE**:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTE** le deliberazioni ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 3/08/2021 recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e l'allegato A "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2" con le relative appendici;
- n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

**CONSIDERATO CHE** il nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA con deliberazione 363/2021, successivamente integrata dalla n. 459/2021, ha definito la nuova metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, prevedendo alcuni sostanziali cambiamenti in merito alle modalità di individuazione e di computo dei costi del servizio;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 7.3 del citata Deliberazione ARERA 363/2021, il quale prevede che il piano economico finanziario relativo al MTR-2 formulato dai Gestori e quindi quello dell'Ente territorialmente Competente sono soggetti ad aggiornamento biennale;

**RICHIAMATA** la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF del 4/11/2021 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardanti l'approvazione dello schema tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria, approvando altresì in modo definitivo il Tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 3, comma 5quinquies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

**DATO ATTO CHE**:

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello alternativo / in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;

- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rivanazzano Terme, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

**CONSIDERATO CHE** è stato conferito incarico per servizio di supporto tecnico nella predisposizione del Piano Economico Finanziario rifiuti 2022-2025 ed elaborazione tariffe TARI 2022 alla ditta F.M. servizi S.a.s di Filippo Magistrali & C con sede legale in Pellegrino Parmense;

**PRESO ATTO** del Piano Economico Finanziario 2022-2025 validato dal Settore Urbanistica e Paesaggio, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 e ss. dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi 2022-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della determinazione 2/2021/DRIF, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 2/2021 (Allegato 1);

**CONSIDERATO CHE**, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione richiamata ai punti precedenti;

**CONSIDERATO CHE** la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, definendo la tariffa stessa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**VISTO** il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 e l'art. 3, comma 12, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238, modificando in modo sostanziale le regole sulla gestione dei rifiuti e sulla classificazione tra urbani e speciali;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque

determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO CHE** tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO CHE** le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**CONSIDERATO CHE**, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO CHE**, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO CHE**, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2022, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 il quale dispone che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio, per i quali deve, ai sensi del successivo comma 654, essere garantita l'integrale copertura, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

**DATO ATTO CHE**, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VERIFICATO CHE** il costo rilevato nel piano finanziario 2022-2025, tenuto conto delle specificità sopra esposte, del costo unitario della tonnellata e dei quantitativi previsti dal gestore, risulta coerente con le risultanze della quantificazione del fabbisogno standard, come da prospetto reso disponibile dalla Fondazione Ifel;

**RICORDATO CHE** nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a A.S.M. Voghera Sp.A. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 3 in data 05.02.2020;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) aggiornato ai sensi della deliberazione C.C. n.13 in data 15.06.2021 come modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 5 in data 05.04.2022;
**CONSIDERATO CHE**, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche il valore pari all'85% tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione delle categorie 9, 11, e 20 per le quali sono stati scelti i coefficienti massimi , nonché 12 per la quale il coefficiente massimo è stato maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i. e delle categorie 22, 24 e 27 per le quali sono stati determinati i coefficienti medi per ragioni di riequilibrio, secondo quanto indicato nella Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2022, depositata agli atti e richiamata per relationem;
**RITENUTO**, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2022 il prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI) e di stabilire le scadenze di pagamento per l'anno 2022**;
**VISTI** inoltre la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R//Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e l'annesso Allegato A recante il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
**RICHIAMATO** l'art. 3.1 del sopra citato Allegato A, il quale prevede che entro il 31/03/2022 (termine non perentorio) l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano economico finanziario;
**PRESO ATTO CHE** il Piano economico finanziario 2022-2025, al fine di ottimizzare il servizio reso agli utenti, definisce di applicare lo schema regolatorio III;
**RITENUTO** inoltre di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;
**CONSIDERATO CHE** l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
**VISTO** l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente*

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …"*;
**UDITI** gli interventi;
**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;
**VISTI**:
il D.lgs n. 267/2000;
il D.lgs n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento generale delle entrate;
**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto espresso con verbale n.4 in data 15.03.2022;

**Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:**
**presenti 11**
**astenuti 0**
**votanti 11**
**voti favorevoli 10**
**voti contrari 1 (ALBERICI)**

Successivamente alla votazione il Consigliere Alberici motiva il suo voto contrario, non per gli aspetti tecnici e burocratici relativi al PEF, ma in relazione al contratto di servizio affidato ad ASM Voghera nel 2020 che prevedeva l'attivazione di un nuovo sistema di raccolta che non è partito.
Il Vice Sindaco, nel replicare, fa presente che il nuovo sistema di raccolta programmato pronto un anno e mezzo fa non è partito a causa della pandemia e che l'Amministrazione è impegnata a migliorare il sistema di raccolta a favore della popolazione, come dimostrato dalla partecipazione ad un bando sull'economia circolare con ASM Voghera.

**DELIBERA**

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa ed al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2022, il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 validato dal Settore Urbanistica e Paesaggio, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 e ss. dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi 2022-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della determinazione 2/2021/DRIF, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 2/2021 (Allegato 1);
3. Di dare atto che la presente costituisce la decisione assunta dall'Ente territorialmente competente;
4. di approvare conseguentemente per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

**Utenze domestiche**

| Nucleo familiare | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) |
|---|---|---|
| 1 componente | 0,37662 | 56,83587 |
| 2 componenti | 0,44253 | 132,61704 |
| 3 componenti | 0,49432 | 170,50762 |
| 4 componenti | 0,53669 | 208,39820 |
| 5 componenti | 0,57906 | 274,70672 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 o più componenti | 0,61201 | 322,06994 |

**Utenze non domestiche**

| Categorie di attività | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) |
|---|---|---|
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,08870 | 0,74774 |
| 2 Cinematografi e teatri | 0,05772 | 0,48451 |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,08307 | 0,69422 |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,12108 | 1,02253 |
| 5 Stabilimenti balneari | 0,08447 | 0,70869 |
| 6 Esposizioni, autosaloni | 0,06758 | 0,57997 |
| 7 Alberghi con ristorante | 0,22104 | 1,86717 |
| 8 Alberghi senza ristorante | 0,14924 | 1,25973 |
| 9 Case di cura e riposo | 0,17599 | 1,47812 |
| 10 Ospedale | 0,17740 | 1,48824 |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | 0,21400 | 1,80064 |
| 12 Banche ed istituti di credito | 0,12953 | 1,09051 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,19007 | 1,59672 |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,23934 | 2,01470 |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,11263 | 0,94443 |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | 0,23653 | 1,98577 |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,19992 | 1,68349 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,14079 | 1,18886 |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,19147 | 1,61407 |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | 0,12953 | 1,08906 |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,14220 | 1,19320 |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 1,07000 | 9,01334 |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | 1,01510 | 8,55197 |
| 24 Bar, caffè, pasticceria | 0,72084 | 6,07446 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,37309 | 3,14570 |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,34494 | 2,90417 |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e | 1,29949 | 10,94271 |

| | | |
|---|---|---|
| piante, pizza al taglio | | |
| 28 Ipermercati di generi misti | 0,36042 | 3,03868 |
| 29 Banchi di mercato genere alimentari | 0,90246 | 7,60320 |
| 30 Discoteche, night club | 0,25061 | 2,11304 |

5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022 ai fini della riscossione della TARI 2022;
6. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

| | | |
|---|---|---|
| **TARI** | Acconto | 1^ rata: 30 settembre<br>2^ rata: 31 ottobre |
| | Saldo | 3^ rata: 16 dicembre |

7. di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2022, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
9. di dare atto che il Piano economico finanziario 2022-2025 di cui al precedente punto 2 definisce ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, di applicare lo schema regolatorio III;
10. di disporre di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;
11. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. ARERA 363/2021;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per i successivi adempimenti

**Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:**
**presenti 11**
**astenuti 0**
**votanti 11**
**voti favorevoli 10**
**voti contrari 1 (ALBERICI)**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

# *COMUNE DI RIVANAZZANO TERME*

**PROVINCIA DI PAVIA**

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 6:**

**D.LGS. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA**

**REGOLARITÀ TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

_____

**D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA**

**REGOLARITÀ CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

_____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
|---|---|
| **F.to FRANCESCO DI GIOVANNI** | **F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO** |

---

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 11.04.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 11.04.2022

**F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO**

---

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

❑ il giorno . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____

**F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME - (Prov. PAVIA) -